



## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

*Ai sensi del Decreto n. 767 dell'11.10.2024 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – venatoria della Giunta regionale della Regione del Veneto.*

**Approvato con Disposizione del Direttore**

n. 361 del 11.12.2024

## SOMMARIO

### ***Par. 1 – Oggetto e finalità***

### ***Par. 2 – Specifici obblighi e divieti dei sub concessionari***

- 2.1 Obblighi
  - Addetti;
  - Imbarcazioni e altre unità galleggianti;
  - Operatività;
  - Salvaguardia Ambiente;
  - Controllo di Gestione;
  - Altri Obblighi;
  
- 2.2 Divieti
  - Operatività;
  - Salvaguardia Ambiente;
  - Altri Divieti;

### ***Par. 3 – Revoca, sospensione della subconcessione e cancellazione dagli elenchi degli addetti autorizzati alle attività di venericoltura***

### ***Par. 4 – Decadenza della sub concessione***

### ***Par. 5 – Recesso della sub concessione***

### ***Par. 6 – Risoluzione della sub concessione***

### ***Par. 7 – Riferimenti Normativi***

## **Par. 1 – Oggetto e finalità**

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1648 del 22.12.2023, è stata individuata l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – “Veneto Agricoltura”, quale Soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, con requisiti professionali e caratteristiche per garantire la tutela dell’economia, i livelli occupazionali, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro e lo sfruttamento razionale della risorsa.

Le funzioni e le attività del Soggetto gestore sono dettagliatamente descritte al Paragrafo 3.5 dell’Allegato H della Carta Ittica Regionale approvato con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022.

Ai sensi del Decreto n. 767 dell’11.10.2024 della Giunta regionale a firma del Direttore della direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria - U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico - venatoria avente per oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 22 L.R. 19/98 e dell’art. 37 del Regolamento Regionale Pesca e Acquacoltura n. 1/2023, all’esercizio della venericoltura e del preingrasso di vongola verace per l’allevamento di vongole appartenenti al genere *Ruditapes* (sin. *Tapes*) in Laguna di Venezia nelle aree del demanio marittimo ricadenti nei comuni di Campagna Lupia, Cavallino Treponti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira e Venezia, a favore dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” (C.F. 92281270287), individuato quale Soggetto gestore in attuazione della Carta Ittica Regionale. DGR 1648 del 22.12.2023.”, nello specifico dell’Art. 18 dell’ALL. B “Documento contenente obblighi e prescrizioni nell’esercizio dell’attività di venericoltura e preingrasso di vongola verace in laguna di Venezia da parte del soggetto gestore unico”, viene redatto il presente regolamento disciplinare.

## **Par. 2 – Specifici obblighi e divieti dei subconcessionari**

### **2.1 OBBLIGHI**

- **Addetti:**

- Gli addetti all’allevamento del Subconcessionario (titolari, soci dipendenti), devono essere esclusivamente tra quelli inseriti nell’elenco degli operatori della venericoltura redatto da Veneto Agricoltura.

- **Imbarcazioni e altre unità galleggianti:**

- I soggetti affidatari devono avere, in qualità di proprietari o armatori, almeno una imbarcazione registrata presso gli elenchi del Soggetto gestore unico. Le imbarcazioni devono avere stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e apparato motore non superiore a 112 kilowatt (150 HP), nonché altre unità galleggianti mobili aventi i medesimi limiti massimi di stazza e potenza motore. Fatto salvo il limite massimo di stazza lorda, le navi minori e le altre unità galleggianti mobili adibite in via esclusiva all’attività di acquacoltura, possono impiegare motori di potenza superiore a kilowatt 112, allo scopo di trasportare in modo stabile a bordo delle stesse, oltre che le attrezzature per la raccolta del prodotto, anche i macchinari per la selezione, pulitura e incassetamento del prodotto, a condizione che il motore sia stato acquistato dal proprietario o dall’armatore delle stesse in data antecedente al 1 luglio 2024.

Le imbarcazioni registrate presso gli elenchi del Soggetto Gestore Unico possono essere:

- **Motopescherecci:** lunghezza superiore a 7,5 metri, dotati di motore entrobordo, massimo 40 unità;
- **Unità nautiche minori:** lunghezza non superiore a 7,5 metri (c.d. barchini), massimo 360 unità.

Si evidenzia che potranno essere avallate variazioni tra i suddetti valori, il cui totale complessivo non dovrà superare le 400 unità.

- **Operatività:**

- Mantenere l’unitarietà gestionale complessiva e assumere pienamente la funzione di responsabile nei confronti del Soggetto Gestore Unico;

- Svolgere l'attività di venericoltura in attuazione delle indicazioni del “*Piano per la gestione della vongola verace in Laguna di Venezia – di cui all'Allegato A al citato Decreto 767 del 11.10.2024*”;
  - Delimitare e segnalare ai vertici le aree e i lotti produttivi mediante l'utilizzo di paletti di segnalazione e curarne la periodica manutenzione, dovrà, inoltre, affiggere una targhetta con specifici elementi distintivi. Rimuovere ostacoli sommersi o eventualmente provvedere alla loro segnalazione.
  - Provvedere alla conservazione e manutenzione delle aree e infrastrutture connesse, mantenendo una specifica distanza da siti tecnologici e archeologici;
  - Fornire, previo avviso, assistenza logistica al personale di Veneto Agricoltura e della Regione Veneto preposto alle attività di vigilanza e controllo. Nonché, ai competenti Servizi Veterinari dell'ULSS 3 Serenissima per attività di monitoraggio e campionamento, il Subconcessionario, su richiesta delle persone incaricate della vigilanza ha l'obbligo di apertura contenitori portatili, o altri mezzi di trasporto del pescato e deve consentire l'ispezione dell'imbarcazione annessa all'attività;
  - Tutte le attività relative al reperimento di materiale seminale, quelle di semina e quelle di preingrasso in ogni unità produttiva, devono essere comunicate a Veneto Agricoltura con almeno due giorni lavorativi di anticipo, dettagliandone le specifiche caratteristiche. Dette comunicazioni vanno notificate anche ai Servizi Veterinari dell'ULSS 3 Serenissima competente;
  - Tenere e mantenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico del materiale oggetto sia di semina, sia di preingrasso, debitamente vidimato dai Servizi Veterinari ULSS 3;
  - Destinare, il seme derivante dall'attività di preingrasso, esclusivamente all'allevamento all'interno delle aree gestite dallo stesso soggetto che lo produce, salvo specifiche autorizzazioni per la cessione a terzi del prodotto preingrassato;
  - Aggiornare Veneto Agricoltura, almeno con cadenza annuale (ed entro il 28 febbraio di ogni anno), di eventuali variazioni apportate all'elenco degli operatori della veneri coltura;
  - Il conferimento del prodotto è consentito, nei giorni feriali, solo presso i punti di sbarco individuati dall'Autorità Sanitaria e non potrà avvenire al di fuori dell'orario compreso tra le 07:00 e le ore 19:00 con possibilità di deroga richiesta a Veneto Agricoltura e rilasciata dalla Regione del Veneto.
- **Salvaguardia ambiente:**
    - Escludere operazioni di travaso o rabbocco di liquidi pericolosi, durante le attività operative, e munirsi di apposito kit di pronto intervento in caso di sversamenti accidentali;
    - Adottare imbarcazioni, metodi e attrezzature (meccaniche nel numero massimo di uno per imbarcazione e/o manuali) in nessun modo inquinanti per la Laguna;
    - Utilizzare esclusivamente serbatoi di carburante e di oli omologati e protetti contro gli spanti, sia escluso l'impiego e la presenza di ogni altro liquido pericoloso o che abbia natura inquinante per l'ambiente;
- **Controllo di gestione:**
    - Il ciclo produttivo di ciascuna Unità Produttiva ha durata di 365 giorni, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. Il Subconcessionario è tenuto ad inoltrare a Veneto Agricoltura una relazione sulle attività dell'anno precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno.  
La relazione deve contenere:
      1. Rendiconto dettagliato sul ciclo produttivo annuale immediatamente precedente di ciascuna Unità Produttiva;
      2. Piano annuale di gestione e produzione relativo all'attività che il Subconcessionario intende svolgere;
      3. Relazione sul risultato di gestione di ogni singola Unità Produttiva;

Veneto Agricoltura può verificare in ogni momento il risultato di gestione delle Unità Produttive, al fine di accertarne il proficuo impiego sotto l'aspetto produttivo.
- **Altri Obblighi:**
    - Le attività di spostamento o raccolta di macroalghe entro le aree in sub concessione, dovranno essere preventivamente autorizzate da Veneto Agricoltura e subordinate a specifiche prescrizioni;

- Osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché tutti gli obblighi assunti da Veneto Agricoltura nei confronti delle Amministrazioni concedenti;
- Rispettare le specifiche disposizioni sanitarie e acquisire le autorizzazioni e/o concessioni previste dalla normativa;
- Stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, con primaria compagnia di assicurazione, per un importo a pieno rischio di almeno 2.600.000,00 milioni. La polizza di R.C.T. deve prevedere la rinuncia della compagnia assicuratrice alla rivalsa, prevista dall' Art 1916 del Codice Civile, nei confronti di Veneto Agricoltura e che il pagamento dell'indennizzo sia subordinato alla rinuncia da parte del danneggiato a qualunque pretesa di risarcimento nei confronti di Veneto Agricoltura. Il subconcessionario si impegna a inviare a Veneto Agricoltura, ad ogni scadenza annuale della polizza e per tutta la durata della sub concessione, copia delle quietanze di pagamento regolarmente sottoscritte dalla Compagnia, attestanti la regolarità amministrativa della polizza e la piena continuità della copertura. Ogni modifica, sostituzione o aggiornamento della suddetta polizza va comunicato al Soggetto gestore unico;
- Versamento di un canone annuo e di deposito cauzionale non inferiore ad una annualità del canone.

## **2.2 DIVIETI**

- **Operatività:**
  - Erigere recinzioni o qualsivoglia impedimento alla libera espansione della marea e della navigazione autorizzata;
  - Erigere opera di qualsivoglia natura se non preventivamente muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;
  - Utilizzare strumenti non consentiti per la semina, la movimentazione e la raccolta del prodotto;
  - Cedere materiale prodotto dalle strutture di preingrasso a soggetti diversi dal produttore, salvo specifiche autorizzazioni;
  - Seminare, nelle aree di allevamento, di materiale inferiore ai 10mm;
  - Raccogliere e trasferire materiale seminato prima del raggiungimento della taglia commerciale, reimmettere e stoccare prodotti di taglia commerciale provenienti da aree produttive esterne, salvo specifiche autorizzazioni;
  - Utilizzare le aree sub concesse come deposito di materiali vari e/o scariche.
- **Salvaguardia ambiente:**
  - Espiantare piante fanerogame marine;
  - Allevare specie alloctone (*deroga per Ruditapes philippinarum*);
  - Alterare lo stato naturale dei fondali.
- **Altri divieti:**
  - Cedere a soggetti diversi e non autorizzati le aree concesse e modificarne la destinazione d'uso.

### ***Par. 3 – Sospensione della subconcessione e cancellazione dagli elenchi degli addetti autorizzati alle attività di venericoltura***

Veneto Agricoltura ha facoltà di revocare o sospendere, in tutto o in parte, la subconcessione per specifici motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse con un preavviso di 30 giorni, fatto salvo casi di urgenza e necessità, senza che il Subconcessionario abbia diritto a indennizzo o risarcimento da parte di Veneto Agricoltura.

MOTIVAZIONE	SANZIONE	TEMPISTICHE
Accrescimento prodotto con fonti diverse rispetto a quelle alimentari ambientali, omissione tenuta registro carico scarico ULSS, cessione non autorizzata materiale prodotto dalle strutture di preingrasso a soggetti diversi dal produttore	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 6 mesi</b>
Superamento valori massimi di fondo indicati dagli enti competenti, con riguardo alla presenza di diossine e PCB diossine-simili su vongole veraci, su	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 3 a 6 mesi</b>

prodotto proveniente dall'allevamento dovuto a scorretta gestione dell'attività		
Inadempimento ai divieti di cui al par. 2, in particolare attività di stoccaggio di prodotto di taglia commerciale proveniente da aree diverse	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 3 a 6 mesi</b>
Inadempimento agli obblighi di cui al par. 2, nonché tutti gli ulteriori obblighi e divieti di cui al presente atto non diversamente, espressamente disciplinati; mancato rispetto dell'ecosistema	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 6 a 12 mesi</b>
Attività di pesca con qualsiasi mezzo all'interno delle aree in concessione per l'attività di venericoltura, svolta senza il possesso della titolarità ad operare	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 3 mesi</b>
Prelievo vongole eccedente rispetto al quantitativo massimo autorizzato o in difetto di autorizzazione al di fuori delle aree assegnate in concessione	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 2 a 4 mesi</b>
Attività di pesca con attrezzatura meccanica nelle aree della Laguna di Venezia non in subconcessione ma classificate B	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 3 mesi</b>
Attività di pesca in aree individuate come aree non classificate secondo la cartografia regionale vigente	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 5 mesi</b>
Attività di pesca in aree individuate come aree di divieto di raccolta nella cartografia regionale vigente, nelle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art 4. Comma 5 del DLGS n.530 del 30/12/1992 e successive modifiche	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 3 a 6 mesi</b>
Attività di pesca con attrezzatura non autorizzata	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 3 mesi</b>
Attività di pesca in orario notturno ovvero dal tramonto all'alba, nonché in giornate festive anche in orario diurno, se non preventivamente autorizzate	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 3 mesi</b>
Resistenza a pubblico ufficiale, tentativi di fuga, opposizione a richieste di controllo e verifica	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 4 a 9 mesi</b>
Raccolta non autorizzata di novellame di vongola, raccolta non autorizzata di seme o prodotto adulto nelle aree nursery, raccolta eccedente il quantitativo autorizzato	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 6 a 12 mesi</b>
Presenza di operatori senza giustificato motivo a bordo di imbarcazione armata con attrezzatura non autorizzata, fuori dalle aree di allevamento, in prossimità di aree vietate o in orari non consentiti	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 3 mesi</b>
Qualora nel medesimo anno produttivo vengano commessi inadempimenti da più del 10% degli addetti del Subconcessionario, salva la possibilità di dichiarare la decadenza della subconcessione	<b>SOSPENSIONE</b>	<b>Da 1 a 12 mesi</b>

La reiterazione degli inadempimenti, si ha quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento di Veneto Agricoltura, lo stesso soggetto commette altra violazione, questo può determinare l'aumento del periodo di sospensione fino alla metà.

In caso di gravi e ripetuti illeciti, di natura penale o amministrativa, connessi all'attività di venericoltura, in particolar modo in merito alla materia igienico sanitaria ed ambientale, nonché di continua violazione delle norme di riferimento, Veneto Agricoltura provvederà ad escludere gli addetti del Subconcessionario in maniera temporanea o in via definitiva con la cancellazione dall'elenco degli addetti autorizzati.

I Subconcessionari destinatari di provvedimenti sanzionatori, da parte del Soggetto Gestore unico, non potranno partecipare alla campagna di raccolta seme successiva alla notificazione dei detti provvedimenti.

#### **Par. 4 – Decadenza della subconcessione**

Veneto Agricoltura potrà dichiarare la decadenza della subconcessione nei seguenti casi:

<b>MOTIVAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
Mancato avvio della gestione nei termini assegnati	<b>DECADENZA</b>
Mancato utilizzo e rispetto in modo continuativo durante il periodo assegnato del disciplinare	<b>DECADENZA</b>
Modifica non autorizzata e sostanziale dello scopo di rilascio concessione	<b>DECADENZA</b>
Omesso o ritardo pagamento del canone annuale, nei termini assegnati	<b>DECADENZA</b>
Omessa comunicazione degli addetti e delle imbarcazioni per l'inserimento negli appositi elenchi	<b>DECADENZA</b>
Abusiva sostituzione di altri nel godimento della subconcessione	<b>DECADENZA</b>
Inadempienze degli obblighi derivanti dalla subconcessione	<b>DECADENZA</b>
Mancato mantenimento e/o ricostituzione del deposito cauzionale	<b>DECADENZA</b>
Mancato rinnovo della polizza assicurativa	<b>DECADENZA</b>

Inadempimento alle prescrizioni dettate in materia di gestione o accertata improduttività di una Unità Produttiva per 3 anni consecutivi	<b>DECADENZA</b>
Imperizia o incapacità del Subconcessionario nella gestione dell'attività di venericoltura, tali da pregiudicarne il proficuo e corretto utilizzo dell'area	<b>DECADENZA</b>
Gravi e ripetuti illeciti di natura penale e/o amministrativa	<b>DECADENZA</b>
Reiterato inadempimento agli obblighi di cui al par. 2	<b>DECADENZA</b>
Reiterato inadempimento ai divieti di cui al par. 2	<b>DECADENZA</b>
Svolgimento di attività che per modalità e tempi di attuazione riveli l'esistenza di un meccanismo volto a esercitare l'attività di allevamento, al fine di riciclare prodotto non maturato nell'area di allevamento o prodotto seminale derivante da attività non autorizzata o non dichiarata	<b>DECADENZA</b>
Inosservanza delle disposizioni igienico sanitarie e ambientali	<b>DECADENZA</b>

Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento di Veneto Agricoltura, lo stesso soggetto commette altra violazione.

Tutte le eventuali spese, comprese quelle di istruttoria, imposta di bollo, di registro e conseguenti a quanto sopra citato sono a totale carico del Subconcessionario. Per le eventuali controversie nascenti dall'interpretazione e applicazione di sanzioni la competenza è stabilita al Foro di Venezia.

### ***Par. 5 – Recesso della subconcessione***

Qualora il Subconcessionario intenda recedere l'accordo di assegnazione con Veneto Agricoltura, deve darne comunicazione all'Ente per iscritto, con preavviso di almeno 6 mesi e provvedere al ripristino dello stato iniziale dell'area a propria cura e spese. Il recesso sarà effettivo una volta accertata l'effettiva idoneità dell'area riconsegnata da parte di Veneto Agricoltura.

### ***Par. 6 – Risoluzione della subconcessione***

Si può procedere alla risoluzione in caso di accertata inidoneità, anche sopravvenuta, di una Unità Produttiva all'esercizio della venericoltura, non dipendenti dalla gestione del Subconcessionario. Le parti di comune accordo possono procedere alla risoluzione anche parziale, in tal caso nulla è dovuto al Subconcessionario, anche in relazione alla presenza di eventuali giacenze di prodotto ittico. In caso di risoluzione anticipata rispetto alla naturale scadenza per fatti imputabili al Subconcessionario, le opere eventualmente realizzate restano acquisite da Veneto Agricoltura senza alcun indennizzo o rimborso a favore del Subconcessionario.

### ***Par. 7 – Riferimenti Normativi***

- *Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1747 del 30.12.2022 – “ Approvazione Carta Ittica Regionale ai sensi art. 5 della L.R. 28.04.1998, n. 19”;*
- *Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1648 del 22.12.2023 – “Individuazione del Soggetto gestore delle attività di venericoltura nella Laguna di Venezia...”*
- *DGRV n.1206 del 05.10.2023 – “Accordo tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto”;*
- *Deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 819 del 12.07.2024 – “Approvazione prima variante della Carta Ittica Regionale”;*
- *Concessione Lagunare n. 9050/rep. 4256 del 09.08.2024 – “Occupazione di aree demaniali marittime nel territorio lagunare della Provincia di Venezia, in favore di Veneto Agricoltura”;*
- *Decreto n. 767 del 11.10.2024 – “Autorizzazione all'esercizio della venericoltura e del preingrasso di vongola verace per l'allevamento di vongole appartenenti al genere Ruditapes in Laguna di Venezia”;*
- *R.D. n. 327/1942, Art. 45 bis – “Codice della Navigazione”;*
- *DLGS n. 4 del 09.01.2021 – “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;*
- *Regolamento Regionale del Veneto per la pesca e l'acquacoltura n. 03. 01.2023, art. 28;*
- *Disciplinare di assegnazione di spazi acquei lagunari (subconcessione) per l'esercizio di attività di venericoltura.*